


## Definite le modalità di trasmissione delle schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che, con il recente provvedimento del 16.5.2023 n. 155303, sono state **definite le modalità di trasmissione delle schede con le scelte di destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta** che prestano assistenza fiscale, confermando le modalità previste per le schede trasmesse l'anno scorso.

I sostituti d'imposta **consegnano i dati contenuti nei modelli 730-1 relativi al periodo d'imposta 2022** all'Agenzia delle Entrate tramite un ufficio postale o un intermediario, **consegnando le schede all'interno dell'apposita busta di cui all'Allegato 2 al Provvedimento 6.2.2023 n. 34545** o in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillate e contrassegnate sui lembi di chiusura dal contribuente.

A decorrere dalle dichiarazioni trasmesse nel 2024, **i sostituti d'imposta trasmetteranno i modelli 730-1 in via telematica.**

**La Circolare è composta da N° 3 pagine inclusa la presente**

## Premessa

Con Provvedimento del 16.5.2023 n. 155303, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di trasmissione delle schede con le **scelte di destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'IRPEF** (modelli 730-1) da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, **confermando la procedura prevista per le schede trasmesse l'anno scorso** (modelli 730-1 relativi al periodo d'imposta 2021), di cui al provv. 14.1.2022 n. 11185.

## Modalità di trasmissione dei modelli 730-1 nel 2023

I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale **trasmettono i dati contenuti nei modelli 730-1**, relativi al periodo d'imposta 2022, all'Agenzia delle Entrate tramite **un ufficio postale o un intermediario**, consegnando le schede:

- **all'interno dell'apposita busta** di cui all'Allegato 2 al provv. del 6.2.2023 n. 34545;
- ovvero **in una normale busta di corrispondenza**, nella quale si indica la dicitura "Scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.

### Osserva

In entrambi i casi, le **buste devono essere debitamente sigillate** e contrassegnate sui lembi di chiusura dal contribuente.

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta, i due modelli 730-1 devono essere inseriti in due distinte buste, sulle quali devono essere riportate le suddette indicazioni riferite, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge.

## Bolla di consegna delle buste

In caso di consegna delle buste a un intermediario, i **sostituti d'imposta utilizzano la bolla di consegna di cui all'Allegato 1** al provvedimento n. 34545/2023, nella quale si riportano i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta.

### Osserva

Qualora le buste vengano consegnate a un ufficio postale, **non è necessario indicare nella suddetta bolla i codici fiscali**. In questo caso, i sostituti d'imposta devono però raggruppare le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi.

Su ciascun pacco, numerato progressivamente, **deve essere apposta la dicitura "Modello 730-1"** e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta.

## Termini di trasmissione all'Agenzia delle Entrate

Gli uffici postali e gli intermediari **trasmettono tempestivamente in via telematica** all'Agenzia delle Entrate i **dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti**.

### Osserva

In ogni caso, gli intermediari inviano i dati:

- **entro il 31.7.2023**, per le schede **ricevute fino al 15.7.2023**;
- **entro il 15.10.2023**, per le schede ricevute fino al termine di **presentazione del modello 730/2023**.

## Trasmissione telematica dal 2024

L'art. 2 del DL 73/2022 (c.d. DL "Semplificazioni fiscali"), modificando l'art. 37 co. 2-bis lett. c-bis) del D.lgs. 241/97, aveva previsto, in relazione ai sostituti d'imposta **che prestano assistenza fiscale**, la dematerializzazione, cioè **la trasmissione in via telematica**, dei modelli 730-1, che sarebbe dovuta decorrere da quest'anno, **in relazione alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022**.

### Osserva

L'art. 4 co. 2 del DL 51/2023 ha rinviato **la suddetta dematerializzazione alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023**, da trasmettere nel 2024, non essendo stato emanato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, **sentito il Garante per la protezione dei dati personali**, che avrebbe dovuto definire le modalità di trasmissione telematica, ed essendo ormai iniziata la "campagna dichiarativa".

**Fine della Circolare N° 35/2023**